

REGOLAMENTO SEZIONE CITTADINA

LEGA NORD PER L'INDIPENDENZA DELLA PADANIA

Approvato dal Consiglio Nazionale della Lega Lombarda

Ratificato dal Consiglio Federale in data 20 maggio 2013

Art. 1– La Sezione Comunale

La Sezione Comunale è l'organo territoriale di base per l'espansione del Movimento e la realizzazione e diffusione dei suoi programmi. La competenza territoriale della Sezione coincide, solitamente, con quella del Comune. Il Consiglio Direttivo Provinciale potrà estendere la competenza territoriale e di tesseramento ai comuni limitrofi.

Dal Segretario della Sezione Cittadina dipendono i Gruppi di Lavoro che operano nei centri privi di sezione comunale. Tali gruppi sono composti da simpatizzanti e soci sostenitori e sono coordinati da un Socio Ordinario Militante residente in loco. Hanno il compito di gestire, nell'ambito di loro competenza, la divulgazione del pensiero leghista attraverso i sistemi e i metodi ritenuti più efficaci.

Nei capoluoghi di Regione, il Consiglio Nazionale, su proposta del Consiglio Direttivo Provinciale competente, può autorizzare l'istituzione di 2 o più Sezioni Comunali.

La costituzione di una nuova Sezione, può essere autorizzata quando almeno cinque Soci Ordinari-Militanti residenti nel comune interessato, non legati da vincoli di parentela sino al secondo grado previsto dall'art. 16 del Regolamento Federale, ne fanno richiesta al Direttivo Provinciale che ha la facoltà, per i primi sei mesi di indicare un Responsabile della Sezione stessa, o di concedere la possibilità di eleggere il Direttivo.

Se entro 60 giorni dalla data di presentazione della domanda il Consiglio Direttivo Provinciale non si sia pronunciato in merito o abbia negato l'autorizzazione è ammesso ricorso al Consiglio Direttivo Nazionale.

La Sezione, una volta costituita, diviene organo permanente, sino a quando non ne venga decretato lo scioglimento da parte del Consiglio Direttivo Provinciale.

All'atto della costituzione della Sezione, si provvederà all'attribuzione d'ufficio, dei soci residenti o domiciliati nel territorio di competenza della nuova sezione.

Art. 2 – Organi della Sezione Comunale.

Sono Organi della Sezione Comunale:

- l'Assemblea della Sezione;
- il Consiglio Direttivo di Sezione;
- il Segretario di Sezione Comunale.

Art. 3 – Assemblea della Sezione

1. L'Assemblea della Sezione è l'organo rappresentativo di tutti gli Associati della Sezione. Partecipano all'Assemblea di Sezione, con diritto di parola e di voto, i Soci Ordinari-Militanti in possesso di tale qualifica almeno trenta giorni prima della data di prima convocazione dell'Assemblea, in regola con il pagamento della quota sociale da almeno trenta giorni dalla data di prima convocazione dell'Assemblea.
2. L'Assemblea della Sezione, in via ordinaria, è convocata dal Segretario Provinciale ogni tre anni. In via straordinaria è convocata dal Segretario, di sua iniziativa o quando almeno un terzo dei S.O.M. iscritti nella Sezione o due terzi dei Membri del Direttivo ne facciano motivata richiesta scritta, inviata al Segretario di Sezione. Può essere convocata anche a seguito di invito del Direttivo Circostrizionale o del Direttivo Provinciale. In caso di rifiuto, il Segretario Provinciale, può provvedere direttamente nominando a tale scopo un Commissario che presiederà l'Assemblea stessa. Quest'ultima procedura si applica

anche quando il Segretario di Sezione non provvede alla convocazione nei casi previsti dal presente regolamento.

3. L'Assemblea è convocata mediante avviso contenente l'Ordine del Giorno, comunicato individualmente a ciascun Associato ed esposto nei locali della Sezione, ove esistano e nella sede di Circostrizione e nella sede Provinciale, almeno sette giorni consecutivi precedenti l'Assemblea stessa. Dell'avvenuta convocazione dei S.O.M. deve essere data prova certa.
4. L'Assemblea della Sezione è presieduta dal Segretario di Circostrizione o da un suo delegato che assume la carica di Presidente dell'Assemblea, il quale attesterà nel verbale la regolarità delle operazioni e si avvale della collaborazione di due membri della stessa per l'espletamento delle sue funzioni (Verifica Poteri, spoglio delle schede e verbale dell'Assemblea).
5. L'Assemblea elegge il Segretario della Sezione e gli altri membri del Consiglio.
6. L'Assemblea, in prima convocazione, è valida con la presenza della maggioranza assoluta dei S.O.M. della Sezione. In seconda convocazione, che potrà avvenire anche un'ora dopo, sarà valida con qualsiasi numero, purché non inferiore ad un terzo degli aventi diritto. In presenza di un numero di delegati/elettori inferiore a 25, la validità dell'assemblea sarà garantita solo in presenza di non meno del 50% degli aventi diritto.
7. L'elenco dei S.O.M. con diritto di voto è quello in possesso della Segreteria Provinciale. In caso di contestazione decide il Presidente dell'Assemblea.
8. Non è ammesso il voto per delega.
9. Nel corso delle operazioni elettorali, i membri del Consiglio Direttivo Provinciale, Nazionale e Federale iscritti in altre Sezioni, possono accedere ai locali adibiti al seggio, senza intervenire in alcun modo tranne quando espressamente richiesto dal Presidente dell'Assemblea.
10. Il S.O.M. della Sezione, nel caso ravvisi irregolarità nell'andamento dell'Assemblea di Sezione, può inoltrare ricorso al Segretario Provinciale entro 48 ore dalla chiusura dell'Assemblea, con raccomandata A/R, specificando in modo dettagliato le motivazioni del ricorso.

Art. 4 - Candidature

1. Possono candidarsi alla carica di componente del Consiglio Direttivo di Sezione, tutti i S.O.M. iscritti in quella Sezione dove hanno maturato una Militanza di almeno centottanta giorni a partire dalla data di trasmissione della domanda per l'acquisizione della qualifica di Socio Ordinario Militante. In mancanza di una data certa fa testo la data di iscrizione nel registro dell'Ufficio Tesseramento Federale. Le candidature, indicando chiaramente se ci si intende candidare alla carica di Segretario o di Consigliere, devono pervenire al Segretario di Circostrizione e in copia, alla Segreteria Provinciale, 48 ore prima del giorno precedente la data di prima convocazione dell'Assemblea, pena la nullità della candidatura medesima.
2. I candidati alla carica di Segretario dovranno, insieme con la propria candidatura, presentare per iscritto il Programma che informi i Soci su come intendono operare per la gestione del territorio, leggendolo in sede congressuale prima di procedere alle operazioni di voto. Le candidature devono contenere comunque la seguente formulazione: *Il sottoscritto....., candidato alla carica di Segretario di Sezione / Consigliere, dichiara che il suo mandato ha per scopo la realizzazione dell'art. 1 dello Statuto della Lega Nord per l'Indipendenza della Padania così formulato: " Il Movimento Politico confederale denominato Lega Nord per l'Indipendenza della Padania ha per finalità il conseguimento dell'Indipendenza della Padania attraverso metodi democratici e il suo riconoscimento internazionale quale Repubblica Federale indipendente e sovrana".*

3. Sono incandidabili alla carica di Segretario: il Sindaco, gli Assessori e il Capogruppo Consiliare dei comuni di competenza della sezione.

Art. 5 – Procedimento elettorale

1. Le votazioni, tranne nel caso in cui la stessa assemblea deliberi diversamente, si svolgono a scrutinio segreto, con due schede separate e non prestampate. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza per la carica di Segretario e per la carica di Consigliere.
2. E' eletto Segretario di Sezione Comunale, il candidato che ottiene la metà più uno dei voti validi, anche in presenza di un'unica candidatura. Nel caso di due o più Candidati, qualora nessuno raggiunga il quorum previsto, si procede al ballottaggio fra i due che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze. In questo caso risulterà eletto il candidato che otterrà il più alto numero di consensi. In caso di parità, si procederà alla convocazione di un nuovo congresso. In caso di ulteriore parità il più anziano di iscrizione al Movimento, ed in caso di successiva parità il più anziano anagraficamente.
3. Per la carica di Consigliere, risultano eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti, risulteranno eletti i più anziani di Militanza, sulla base della data di acquisizione della qualifica riportata dal libro Soci Ordinari – Militanti, tenuto dalla Segreteria Provinciale. In caso di ulteriore parità il più anziano di iscrizione al Movimento, ed in caso di successiva parità il più anziano anagraficamente.
4. Coloro i quali, pur non risultando eletti, otterranno anche un solo voto, verranno considerati "membri supplenti".

Art. 6 – Il Consiglio Direttivo di Sezione

1. Il Consiglio Direttivo di Sezione raccoglie la voce e la volontà degli associati del territorio di competenza, promuovendo le conseguenti attività.
2. Cura l'applicazione della linea politica e programmatica del Movimento, in conformità con le direttive degli organi Circostrizionali e Provinciali.
3. Il Consiglio Direttivo di Sezione è composto dal Segretario e dai Consiglieri, delibera validamente a maggioranza semplice con la presenza della maggioranza assoluta dei suoi membri. In caso di parità di voti, il voto del Segretario vale doppio.
4. Si riunisce, in via ordinaria, una volta al mese su convocazione del Segretario di Sezione. In caso di sua assenza, il Segretario delega un sostituto, scegliendolo all'interno del Direttivo. L'avviso di convocazione deve essere esposto nei locali della Sede di Sezione laddove esiste, con un anticipo di almeno cinque giorni sulla data di convocazione. Contestualmente deve esserne data comunicazione ai componenti il Consiglio Direttivo. Dell'avvenuta convocazione deve essere data prova certa.
5. Si riunisce, in via straordinaria, su richiesta di almeno la metà dei suoi componenti oppure per disposizione del Direttivo Provinciale o di Circostrizione che, in caso di inottemperanza, provvedono attraverso un proprio Commissario che convocherà e presiederà la riunione.
6. Esso è composto da:
 - Due membri, più il Segretario, per le sezioni con un numero di S.O.M. pari a 10;
 - Quattro membri, più il segretario, per le sezioni con un numero di S.O.M. compreso tra 11 e 20.
 - Sei membri, più il Segretario, per le sezioni con un numero di S.O.M. compreso tra 21 e 45;
 - Otto membri, più il Segretario, per le Sezioni con un numero di S.O.M. compreso tra 46 e 60;

- Dieci membri, più il Segretario, per quelle con un numero di S.O.M. superiore a 60.

Il numero dei componenti è indicato sulla base del numero dei militanti al momento della convocazione dell'assemblea dei Som per l'elezione del Segretario e del Consiglio Direttivo.

7. Alle riunioni del Consiglio Direttivo di Sezione possono assistere, con diritto di parola, il Segretario Provinciale ed il Segretario di Circoscrizione, anche a mezzo di loro delegati. La partecipazione è ammessa anche ai Responsabili Organizzativi Nazionale o Provinciale ed ai Responsabili degli Enti Locali Nazionale, Provinciale o Circoscrizionale.
8. Alle riunioni del Consiglio Direttivo di Sezione possono partecipare, con il solo diritto di parola i Parlamentari, i Consiglieri Regionali, Provinciali e Comunali eletti nel territorio di competenza della Sezione.
9. Il Consiglio Direttivo di Sezione può nominare responsabili cui demandare specifici compiti che non siano compresi tra quelli previsti dal presente Regolamento, scegliendoli anche tra i Soci Sostenitori iscritti nella Sezione.
10. Il Consiglio Direttivo può, con decisione motivata, essere sciolto dal Consiglio Direttivo Provinciale. La delibera di scioglimento dovrà contenere la nomina di un Commissario. Entro 90 (novanta) giorni dallo scioglimento, salvo diverse indicazioni del Direttivo Provinciale, dovrà essere convocata l'Assemblea dei soci per l'elezione degli Organi della Sezione.

Per le Sezioni di nuova costituzione, per il primo anno, è facoltà del Consiglio Provinciale definire la composizione numerica del Direttivo, anche derogando alle norme precedenti.

Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al rispettivo Direttivo, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Direttivo, nel corso della prima riunione successiva, procede alla surroga dei Consiglieri dimissionari con i primi dei candidati non risultati eletti. In caso di impossibilità alla surroga, il Direttivo di Sezione continuerà ad essere operativo sino a quando sarà composto dalla maggioranza dei membri elettivi, escluso il Segretario.

Il membro eletto al Consiglio di Sezione che, senza giustificato motivo, risulta assente a tre riunioni, anche non consecutive, è considerato decaduto con delibera dello stesso Consiglio e viene sostituito dal primo dei non eletti.

Le dimissioni contemporanee della maggioranza dei membri del Consiglio, comportano la convocazione automatica, entro novanta giorni, dell'Assemblea straordinaria. I poteri e le competenze del Consiglio vengono, per questo periodo, assunte da un Commissario nominato ad acta da parte del Direttivo Provinciale.

Art. 7 – Durata del mandato del Consiglio direttivo e limitazione dei mandati

Il Segretario ed il Consiglio di Sezione, durano in carica per un periodo di tre anni. I suoi membri sono rieleggibili. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Segretario allo scadere del secondo mandato, non è, salvo deroga motivata del Consiglio Provinciale, rieleggibile alla medesima carica.

E' consentito un terzo mandato consecutivo se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore ai ventiquattro mesi ed un giorno. E' esclusa questa possibilità al segretario dimissionario o commissariato.

Art. 8 – Attribuzioni del Segretario di Sezione.

1. Il Segretario di Sezione, rappresenta l'unità della Sezione ed è membro di diritto del Direttivo Circoscrizionale.
2. Dura in carica tre anni. E' dichiarato decaduto in caso di dimissioni contemporanee della maggioranza dei membri del Direttivo di Sezione o a seguito di accoglimento di

una mozione di sfiducia da parte del Direttivo di sezione, o per decisione motivata del Consiglio Provinciale. La delibera dovrà contenere la nomina di un Commissario. Salvo deroga del Consiglio Provinciale, l'Assemblea Straordinaria per l'elezione del nuovo Segretario o dell'intero Organo Direttivo, dovrà svolgersi entro novanta giorni dalla data in cui la carica di Segretario è verbalizzata come vacante e seguirà l'iter ordinario per le procedure di convocazione e votazione.

3. Convoca, almeno una volta al mese, il Consiglio Direttivo che presiede e di cui è membro.
4. E' delegato di diritto al Congresso Provinciale.
5. E' membro di diritto del Consiglio Direttivo di Circoscrizione
6. Partecipa alle riunioni periodiche di formazione politica, organizzate dagli organismi superiori.
7. E' responsabile dell'attuazione delle indicazioni della Segreteria Provinciale e di Circoscrizione e della corretta diffusione sul proprio territorio, del progetto politico del Movimento, secondo le disposizioni impartite dal Segretario Nazionale o suo delegato, durante le riunioni periodiche.
8. Il Segretario di Sezione coordina con il Capogruppo Consiliare, l'attuazione del programma amministrativo locale, così come deliberato dal Direttivo di Sezione, in sintonia con le linee direttive tracciate dal Consiglio Nazionale, fermo restando il dovere del Capogruppo Consiliare di riferire anche al Segretario Provinciale, così come stabilito dall'art. 31 del vigente Statuto.
9. Cura la regolare tenuta e l'invio, entro l'ultimo giorno del mese, alla Segreteria Circoscrizionale o Provinciale, dei nominativi dei S.O.M. e dei Sostenitori iscritti nella sua Sezione e delle relative ricevute delle tessere effettuate.
10. Cura il regolare invio, a mezzo fax o e-mail, delle domande per l'acquisizione della qualifica di Socio Ordinario Militante al Direttivo Provinciale, Circoscrizionale e Nazionale.
11. Provvede all'inoltro al Segretario di Circoscrizione, entro cinque giorni dall'evento, della copia del verbale delle sedute del Direttivo dove devono essere puntualmente registrate eventuali modifiche avvenute nella composizione del Consiglio Direttivo e le nomine o la revocche dei responsabili di settore.
12. Cura e promuove, coordinandosi con il Segretario di Circoscrizione, l'organizzazione sul proprio territorio, degli eventi politici pubblici e di ogni altra iniziativa idonea per divulgare gli ideali del Movimento.
13. L'inadempienza continuata di uno o più dei doveri sopraccitati, può essere causa di decadenza dalla carica, da decretarsi da parte del Consiglio Direttivo Provinciale.

Art. 9 – Mozione di sfiducia

Il voto del Consiglio, contrario ad una proposta del Segretario non comporta le dimissioni del Segretario.

Il Segretario cessa dalla carica in presenza di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Direttivo. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno la metà dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Segretario. Viene messa in discussione non prima dei dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina immediata, da parte della Segreteria Provinciale, di un Commissario con l'incarico di convocare l'Assemblea straordinaria, entro un periodo massimo di 90 (novanta) giorni per l'elezione del nuovo Direttivo Cittadino.

In caso di impedimento permanente: rimozione, dimissioni o decesso del Segretario, il Consiglio rimane in carica sino all'elezione del nuovo Segretario, salvo decisione diversa

dell'organo superiore, contenuta nella delibera di commissariamento. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Segretario sono svolte dal Commissario Provinciale.

Art. 10 – Gestione della Sezione

1. La Sezione è retta dal Segretario di Sezione che riunisce i S.O.M. almeno una volta al mese.
2. Il Segretario di Sezione può nominare il suo vice, tra i membri del Consiglio Direttivo. Nomina il Responsabile Organizzativo, il Responsabile Enti locali e del Tesseramento ed altri secondo necessità tra i S.O.M. della Sezione. Tali responsabili partecipano, con diritto di parola, alle riunioni del Direttivo.

Art. 11 – Il Responsabile Organizzativo di Sezione

Il Responsabile Organizzativo, scelto tra i S.O.M. della Sezione, viene nominato ed eventualmente revocato dal Segretario.

Il suo mandato è subordinato al mandato del Segretario di Sezione. Le competenze del responsabile Organizzativo sono disciplinate nel Regolamento Nazionale.

E', in ogni modo, esclusa qualsiasi funzione di indirizzo, decisione e coordinamento politico all'interno e all'esterno della Sezione.

E' membro con diritto di parola del Consiglio Direttivo di Sezione e cura la stesura del verbale delle sedute del Consiglio stesso e la sua trascrizione sul libro vidimato di Sezione.

Art. 12 – Il Responsabile degli Enti Locali di Sezione

Il Responsabile degli Enti Locali, scelto tra i S.O.M. della Sezione, viene nominato ed eventualmente revocato dal Segretario, il suo mandato è subordinato al mandato del Segretario di Sezione. E' membro con diritto di parola del Consiglio Direttivo di Sezione.

In caso di mancata nomina, le competenze sono a carico del Segretario di Sezione.

Le sue competenze sono:

- Conservare gli elenchi dei nominativi degli esponenti della Lega Nord eletti negli Organismi istituzionali o nominati nelle Amministrazioni e relativi Enti locali. Invia gli aggiornamenti al responsabile degli Enti Locali di Circostrizione entro cinque giorni dalla modifica;
- Verificare la pratica attuazione delle disposizioni del Segretario Cittadino impartite sulla base di quanto comunicato dai Responsabili Provinciale e Circostrizionale degli Enti Locali;
- Promuovere le iniziative politiche del Movimento presso gli eletti nelle istituzioni, sia quando costituiscono forza di opposizione sia quando sono forza di maggioranza;
- Riunire, almeno una volta ogni due mesi, il Gruppo consiliare per concordare l'attuazione delle direttive politiche. Relazionando, entro cinque giorni dalla riunione, al Responsabile Enti Locali di Circostrizione;
- Partecipare ai pre-consigli del Gruppo Consiliare Comunale della "Lega Nord per l'Indipendenza della Padania".

Art. 13 - Il Responsabile Amministrativo di Sezione.

Il Responsabile Amministrativo della Sezione è eletto dal Consiglio Direttivo della Sezione, che può revocarlo in ogni momento, ed è scelto tra gli iscritti della Sezione stessa. Partecipa con diritto di parola, ai lavori del Consiglio Direttivo, quando tra i punti all'Ordine del Giorno vi sono argomenti che riguardino anche indirettamente la gestione economica della sezione.

Il suo mandato è subordinato al mandato del Consiglio Direttivo.

Le sue competenze sono:

- Relazionare al Consiglio Direttivo di Sezione in merito alla gestione amministrativa della Sezione;
- Consegnare, entro i termini stabiliti, la contabilità della Sezione al Responsabile Amministrativo di Circostrizione.

Art. 14 – Disposizioni finali

La durata in carica degli Organi di Sezione Comunali, potrà essere prorogata su delibera del Consiglio Nazionale sino ad un massimo di centottanta giorni, esclusivamente in caso di contemporanee consultazioni elettorali o in casi di assoluta necessità.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa riferimento allo Statuto della Lega Nord per l'Indipendenza della Padania e al Regolamento Federale.